

ORDINANZA MUNICIPALE

Il Municipio di Cureglia

preso atto che in occasione di alcune festività come il Carnevale ed 1° agosto, si sono costatati notevole rumore molesto e danni agli edifici pubblici e privati;

nell'intento di proteggerli e di responsabilizzare la popolazione ed in special modo i genitori sulla pericolosità dell'uso di mortaretti e sui danni che può provocare l'uso sconsiderato di bombolette di schiuma;

a tutela dell'ordine, della quiete e sicurezza pubblica, visti gli art. 114 e segg. del Regolamento comunale;

in ossequio degli art. 107 e 192 LOC e dell'art. 44 RaLOC;

decide

- 1. Il possesso, il lancio e lo sparo di petardi, bombette, mortaretti, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.**
- 2. Dereghe al presente disposto possono essere concesse se trattasi di piccoli petardi autorizzati dall'apposita legge federale e relativa legge cantonale di applicazione per vendita al pubblico sul territorio elvetico.**
- 3. Resta comunque l'obbligo di evitare gli spari dopo le ore 22.00 e fino alle ore 07.00.**
- 4. E' inoltre proibito l'uso di bombolette spray (schiuma da barba) su persone, auto, immobili e strade.**

Oltre al risarcimento dei danni, ove non siano applicabili altre disposizioni, i contravventori alla presente ordinanza sono passibili di una multa da fr. 50.-- a fr. 2'000.--.

La presente ordinanza, non appena trascorsi i termini di esposizione, entra immediatamente in vigore. Esposta all'albo comunale dal 13 al 28 marzo 1998.

IL MUNICIPIO